

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3204 di martedì 19 novembre 2013

Interpello: i requisiti per formare gli addetti alla prevenzione incendi

La Commissione per gli interPELLI risponde a un quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi. I titoli per i soggetti formatori, l'abilitazione al rilascio e la validità degli attestati di frequenza.

Roma, 19 Nov ? La sicurezza antincendio in tutti i luoghi di lavoro rappresenta un importante obiettivo da conseguire, un obiettivo che presuppone un'attenta **formazione degli addetti antincendio**.

Ricordiamo a questo proposito che l'articolo 37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 riporta indicazioni sulla formazione che devono ricevere i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro:

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(...)

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

(...)

Sul tema degli addetti antincendio, la **Commissione per gli interPELLI** - prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro - interviene con l'**Interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013** relativo ad un quesito sulla "**formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi**" sottoposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0048] ?#>

Presentiamo innanzitutto il **quesito**.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai **corsi tenuti dagli ingegneri** abilitati ai sensi della legge n. 818/1984.

In particolare il CNI chiede di sapere se il suddetto professionista sia:

- "adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/03/1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
- sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D. Lgs. n. 81/2008".

Al riguardo la Commissione fa presente ? in attesa delle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 - che **la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998**, benché attualmente in corso di revisione.

E il DM 10/03/1998 "non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio".

Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti **indicazioni**.

Si ritiene "che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, *i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze*, debbano conseguire *l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609*". E la Commissione "ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati".

Per concludere ricordiamo che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha recentemente pubblicato la nuova versione del manuale Inail " Formazione antincendio - Gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", un documento - arrivato all'edizione di maggio 2013 - che analizza i criteri generali di sicurezza antincendio e della gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. E offre - come strumento per la formazione degli addetti alle squadre antincendio - una panoramica sulla classificazione dei fuochi e tecniche di estinzione, sul controllo e la manutenzione degli impianti antincendio e sulla pianificazione e l'organizzazione delle emergenze.

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 10/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 al Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Prot. 37/0018682/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it